

Piano di previdenza «Pensionamento anticipato (PEAN)»

Questo piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza e delle disposizioni «Pensionamento flessibile (FAR)». Il regolamento di previdenza, le disposizioni «Pensionamento anticipato (PEAN)» e le informazioni sulle aliquote di conversione attualmente valide sono disponibili al sito www.swisslife.ch/invest-pean.

Indicazioni generali

Fondazione:	Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro
Tipo di previdenza:	Modello di prepensionamento / pensionamento anticipato a finanziamento collettivo
Contratto:	8446E9
Gruppo di persone assicurate:	Beneficiari di prestazioni della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (FAR)
Entrata in vigore:	01.01.2020
Età per l'ammissione:	uomini: 60 / donne: 60
Età di pensionamento ordinaria:	uomini: 65 / donne: 64
Pensionamento anticipato:	non possibile
Pensionamento parziale:	non possibile
Pensionamento posticipato:	non possibile

Tassi d'interesse

Per la remunerazione dell'aver di vecchiaia: I tassi d'interesse attuali sono disponibili al sito www.swisslife.ch/invest-pean.

Accrediti di vecchiaia

Definizione: secondo il regolamento Fondazione PEAN

Prestazioni assicurate

Prestazioni di vecchiaia

Tipo di prestazione:	Rendita di vecchiaia con opzione di liquidazione in capitale
Rendita per figli di pensionati:	20% della rendita di vecchiaia
Età finale rendita per figli di pensionati:	18 (secondo la LPP)

Aliquota di conversione

sull'aver di vecchiaia: Le aliquote di conversione valide sono disponibili al sito www.swisslife.ch/invest-pean.

Prestazioni in caso di decesso dopo l'età di pensionamento ordinaria

Rendita per coniugi o rendita per conviventi:	60% della rendita di vecchiaia
Rendita per orfani:	20% della rendita di vecchiaia
Età finale rendite per orfani:	18 (secondo la LPP)

Prestazioni in caso di decesso prima dell'età di pensionamento ordinaria

In caso di decesso in seguito a malattia o a infortunio, la rendita per coniugi o per conviventi ammonta al 60% e la rendita per orfani al 20% della rendita di vecchiaia calcolata al momento del decesso in base all'aliquota di conversione valida al momento della rispettiva età. Per il diritto a una rendita per orfani vale la stessa età finale come per le prestazioni in caso di decesso dopo l'età di pensionamento ordinaria. La parte non utilizzata per finanziare un'eventuale rendita per coniugi o per conviventi viene versata sotto forma di capitale di decesso.

Prestazioni in caso d'invalidità prima dell'età di pensionamento ordinaria

All'insorgere dell'incapacità di guadagno diventano esigibili le «prestazioni per la vecchiaia».

Contributi

Il finanziamento si basa sulle *Disposizioni «Pensionamento anticipato (PEAN)»*.

Altro

Modalità di pagamento della rendita: trimestralmente in anticipo (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.)